

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alla RPUE

Cons. Tiberio Schmidlin

Alla Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Prof. Massimo Condinanzi

p.c.: Al Direttore Generale per l'Economia Circolare

Ing. Silvia Grandi

All'ISPRA

Ing. Valeria Frittelloni

Dott. Andrea Lanz

Oggetto: Gestione del percolato prodotto dalle discariche - Quesito

A livello nazionale la gestione delle discariche è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 36 del 2003, modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 in attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE.

Il richiamato Decreto Legislativo n. 36 del 2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.121/2020, definisce, alla lettera m) dell'art. 2 il percolato come "qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa" e, ai fini della corretta gestione dello stesso, con riferimento alle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, al paragrafo 2.3 dell'Allegato 1, dispone che:

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. I foglio di carta formato A4 = 7.5g di CO_2

- il percolato ed eventuali acque di ruscellamento diretto sul corpo dei rifiuti devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica (gestione e post-gestione), secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto;
- il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento, autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore. La soluzione individuata per la gestione del percolato e per le acque di ruscellamento sul corpo rifiuti deve essere contenuta nell'istanza ed indicata nell'atto autorizzativo dell'impianto.

La disciplina europea, con particolare riferimento alla direttiva discariche 1999/31/CE come modificata dalla direttiva 2018/850/UE, al paragrafo 2 dell'allegato 1, in merito al controllo delle acque e alla gestione del colaticcio, prevede che in relazione alle caratteristiche della discarica e alle condizioni meteorologiche vengano adottate misure adeguate per raccogliere le acque e il colaticcio contaminati e trattare gli stessi affinché raggiungano la qualità richiesta per poter essere scaricati.

A seguito dell'adozione del Decreto Legislativo n.121/2020 giungono, da numerose amministrazioni e da diversi settori produttivi, quesiti volti a sapere se è possibile prevedere, negli atti autorizzativi degli impianti di discarica, soluzioni mirate a ricircolare sul corpo rifiuti il percolato prodotto dagli impianti e/o se è possibile gestire lo stesso mediante la reimmissione nel corpo della discarica del concentrato del percolato, ottenuto, in genere, dopo un preliminare trattamento di filtrazione.

Al fine di fornire indicazioni coerenti con la disciplina comunitaria, si ritiene pertanto necessario sottoporre alle strutture della Commissione il seguente quesito:

se, in base alla disciplina europea:

- a- è possibile gestire il percolato prodotto dalle discariche mediante il ricircolo dello stesso sul corpo rifiuti,
- b- è possibile prevedere la reimmissione diretta nel corpo della discarica del concentrato ottenuto dal trattamento di filtrazione del percolato o se è necessaria, prima della reimmissione, la caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica del rifiuto ottenuto dal trattamento di filtrazione.

Si ringrazia per l'attenzione e si segnala l'estrema urgenza.

Il Capo Dipartimento

Laura D'Aprile

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. I foglio di carta formato A4 = 7.5g di CO_2